

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 38 DEL 10/05/2024

OGGETTO: Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 – *“Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”*. Affidamento diretto dei servizi tecnici di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato *“Casa dello Sport”* sito in via Taraschi a Teramo di proprietà della Regione Abruzzo. CUP: **B42C21001420001**

IL DIRIGENTE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 – *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 – *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;
- la Legge n. 145 del 2018 - *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 – *“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”*;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”*;
- l'art. 1, commi 412 e 413, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* che ha prorogato al 31/12/2024 la scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n° 1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR) nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n° 1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n° 261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n° 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n. 843 del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023 e n. 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto n. 8 del 29/12/2023 del Presidente della Giunta regionale, in qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016 Abruzzo, è stato prorogato al dott. Vincenzo Rivera l'incarico di Direttore dell'USR Abruzzo fino alla data del 01/09/2024;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (nel seguito, Codice dei contratti);

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *"Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti

disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in

favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l’Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 *“Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”*, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall’art. 11 comma 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n°76, per l’attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all’interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell’Ordinanza sopra richiamata, l’USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio di proprietà della Regione Abruzzo denominato *“Casa dello Sport”*, adibito a sede di uffici pubblici e di Palestra per usi sportivi e ricreativi, sito in Teramo alla via Taraschi, per un importo stimato di 2.089.500,00 €;

CONSIDERATO che alla base dell’adozione delle Ordinanze Speciali da parte del Commissario c’è il proposito del legislatore italiano di accelerare l’opera di ricostruzione di quegli edifici che sono stati danneggiati dal sisma e che sono di rilevanza strategica, o sono importanti per la ricostruzione e il ritorno alla normalità dei centri storici delle città all’interno dell’area del cratere sismico;

VISTO il Decreto n° 1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n° 2102 del 16 novembre 2021, con il quale il Direttore dell’USR Abruzzo ha nominato il dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR, Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere attribuite all’USR con l’Ordinanza Speciale n° 22 nella veste di Soggetto Attuatore;

TENUTO conto dell’avvenuta acquisizione della dichiarazione sull’insussistenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP;

CONSIDERATO che, a seguito di specifici incontri avuti con il Servizio Patrimonio della Regione Abruzzo, ente proprietario dell’immobile, lo scrivente RUP ha potuto verificare la documentazione relativa allo stesso e valutare il tipo di interventi necessari per rendere nuovamente agibile e funzionante la struttura;

DATO ATTO che l’edificio, dopo gli interventi di riparazione del danno e di miglioramento sismico, continuerà ad avere la stessa destinazione d’uso e cioè sarà adibito a sede di Uffici Amministrativi e, in parte, potrà continuare ad essere utilizzato come palestra per attività ludico – ricreative;

CONSIDERATO che dalle verifiche condotte dall’USR è emerso che l’edificio è sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e pertanto la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537);

RICHIAMATO l’articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *“ferme restando le previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del presente decreto. L’affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell’articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto”*;

RILEVATO che il personale in servizio presso l'USR Abruzzo, pur essendo in gran parte composto di professionisti con qualifica di ingegnere ed architetto, non è in questa specifica occasione nella condizione di poter adempiere con l'urgenza richiesta anche al compito di progettazione dell'intervento attribuito alla competenza dell'USR nella veste di Soggetto Attuatore, per via del gran numero di fascicoli relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo professionista in forza all'Ufficio;

RITENUTO quindi che ricorrano le condizioni previste dal citato art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016 per far ricorso a professionalità esterne che dispongano di adeguati requisiti tecnici e professionali per l'affidamento dei servizi tecnici di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 36/2023, nonché per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

RITENUTO, altresì, come già anticipato nel contesto del Decreto n° 1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n° 2102 del 16 novembre 2021, di volersi avvalere in qualità di RUP, del supporto di colleghi interni quali componenti del gruppo di collaboratori del RUP, da individuarsi con successivo provvedimento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, la decisione di contrarre in caso di affidamento diretto *"individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla ragione della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*, peraltro in assonanza con quanto già previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il Progetto Esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" sito a Teramo in Via Taraschi, di proprietà della Regione Abruzzo;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione come indicati nella presente decisione, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- i servizi tecnici di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione da affidare riguardano beni culturali disciplinati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'Allegato II.18 al Codice dei contratti pertanto, trattandosi di immobile vincolato ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004 la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537);
- la progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del *"Prezzario unico del cratere del Centro Italia"*, di cui all'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28/04/2022 e ss.mm.ii recante *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"* ovvero il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma certificata di eProcurement "www.acquistinretepa.it" gestita da Consip S.p.A., mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in **110 (centodieci)** giorni secondo le seguenti indicazioni:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE): 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;
- progettazione esecutiva: 50 (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione del RUP di approvazione del PFTE e di procedere con l'esecuzione del servizio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, il presente appalto è costituito da un unico lotto funzionale in quanto l'USR Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura dell'intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi, ecc);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recante *"Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti"* ed il decreto attuativo di riferimento;

DATO ATTO che:

- l'importo a base di gara deve essere calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice dei contratti *"Determinazione dei parametri per la progettazione"* e del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016;
- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/2017 dispone che *"Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione."*;

DATO ATTO che, da una preliminare valutazione eseguita, il compenso per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo, come definiti ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 al Codice dei contratti e del D.M. 2016 del Ministero Giustizia è pari a 163.341,30 € (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA), e che pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

ATTESO che le spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

RICHIAMATO l'art.5 comma 1 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 a tenore del quale *"per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. 50/2016 (oggi art.14 del D.lgs. 36/2023) è consentito, in deroga all'art.36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 (oggi art.50 D.lgs. 36/2023), l'affidamento diretto"*;

RITENUTO di poter operare un ribasso pari al 30%, in applicazione analogica di quanto statuito dal Commissario straordinario del Governo competente all'art. 2 comma 3 dell'ordinanza n. 105 del 17/09/2020, recante *"Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici"*

civilmente riconosciuti”, avendo in definitiva un ammontare del corrispettivo pari a 109.941,26 €, al netto di quanto dovuto per Cassa previdenziale e IVA;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 *“Principi e diritti digitali”* e 20 in tema di *“Principi in materia di trasparenza”*;
- l’articolo 41, recante disposizioni in materia di *“Livelli e contenuti della progettazione”*;
- l’allegato I.7 al Codice dei contratti, recante *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*;
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l’allegato I.13 al Codice dei contratti recante *“Determinazione dei parametri per la progettazione”*;
- l’articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l’allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi dell’art. 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l’articolo 66, relativo agli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l’attività di progettazione;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;
- l’allegato II.12, parte V, al Codice dei contratti, recante *“Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”*;
- l’allegato II.18 al Codice dei contratti, recante *“Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali”*;

DATO ATTO che l’USR Abruzzo dispone di un elenco di operatori economici dal quale attingere per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e/o attività connesse alla progettazione, istituito in attuazione del Decreto n° 2179 del 26 novembre 2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 23/02/2022 ed aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023;

DATO ATTO che i requisiti generali richiesti per il presente affidamento sono quelli necessari per l’iscrizione nell’elenco operatori di cui sopra ovvero:

- assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- iscrizione al Registro delle Imprese, qualora trattasi di società e consorzi;
- requisiti di cui al Regolamento MIT approvato con D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263;
- possesso dei requisiti di idoneità professionali previsti dalla normativa vigente, ovvero abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale previsto per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dei consigli/ordini/albi di appartenenza;
- iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 o presentazione di domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell’aggiudicazione disposta ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016;
- non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 (Qualificazione dei professionisti e criteri per evitare le concentrazioni degli incarichi nelle opere pubbliche) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017;

DATO ATTO che per la presente procedura sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- trattandosi di immobile vincolato ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 42/2004, la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537); occorre pertanto la presenza della professionalità dell'architetto quale ulteriore requisito per il professionista che svolge l'incarico di progettazione;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del d.lgs. 81/2008 per espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

RILEVATO che, nel citato elenco di operatori economici risulta iscritto il professionista arch. Fantone Gabriella, Codice fiscale: FNTGRL75B67G482I, P.IVA: 01821680681, con sede in Pianella (PE), professionista in possesso dei necessari requisiti tecnici, economici e professionali;

RITENUTO, pertanto, di poter avviare la procedura per il conferimento, mediante affidamento diretto, dell'incarico per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, del Progetto esecutivo e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione al professionista arch. Fantone Gabriella, Codice fiscale: FNTGRL75B67G482I, P.IVA: 01821680681, con sede in Pianella (PE), alle condizioni che sono specificate nell'allegato capitolato speciale e prestazionale partendo dall'importo base di 157.058,94 €, oltre IVA e Cassa Previdenziale, e proponendo al professionista una riduzione forfettaria del corrispettivo in misura pari al 30%, per un ammontare del corrispettivo pari a 109.941,26 €, al netto di cassa previdenziale e IVA;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023 in quanto il professionista selezionato non è stato affidatario di altri incarichi in precedenza conferiti dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;

DATO ATTO che, in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico invitato dovrà fornire, tra l'altro, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. 36/2023, in merito alla clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012) e in merito al non superamento del limite di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., fatta salva l'ipotesi di autorizzazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla citata Ordinanza n. 33/2017;

ATTESO che:

- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", categoria "Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio";
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

RITENUTO di dover approvare la seguente documentazione:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- Modello accettazione offerta economica;
- Modello comunicazione conto corrente tracciabilità flussi finanziari;
- Modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;

DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B42C21001420001;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro riassuntivo le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

Corrispettivo per prestazioni professionali	157.058,94 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 47.117,68 €
Corrispettivo al netto del ribasso	109.941,26 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	4.397,65 €
Imponibile	114.338,91 €
IVA 22%	25.154,56 €
TOTALE	139.493,47 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con le modalità stabilite dall'art. 8 dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021, ovvero con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **avviare** la procedura per l'affidamento esterno dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi all'incarico di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo, come definiti ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" sito a Teramo in Via Taraschi, di proprietà della Regione Abruzzo, attribuito alla competenza dell'USR Abruzzo nella veste di Soggetto Attuatore con Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni del Sisma 2016;
2. di **dare atto** che si intende procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in virtù della deroga concessa dall'art. 5 co. 1 lett. a) dell'Ordinanza Speciale n° 22/2021; specificando, altresì, che il professionista **arch. Fantone Gabriella** è stato individuato consultando l'elenco di operatori economici istituito dall'USR Abruzzo in attuazione del Decreto n° 2179 del 26 novembre 2021 e approvato con aggiornamenti con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023, in quanto lo stesso risulta in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento in oggetto e che lo stesso professionista risulta abilitato su piattaforma MePA per il bando "Servizi", categoria "Servizi tecnici di architettura, ingegneria, pianificazione e paesaggio";

3. di **proporre** all'operatore economico individuato un corrispettivo pari a **109.941,26 €** oltre IVA e Cassa previdenziale, determinato applicando un ribasso forfettario del 30%, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 dell'Ordinanza n° 105 del 17 settembre 2020, rispetto all'importo di 157.058,94 € calcolato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;
4. di **dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si svolgono attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A., mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA, e che la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dalla stessa piattaforma;
5. di **approvare** la seguente documentazione:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello formulazione offerta economica;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;
6. di **dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in quanto l'operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri incarichi professionali conferiti in precedenza dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;
7. di **dare atto** che:
 - il RUP per l'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 22/2021 è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto n° 1509 del 7/09/2021 e confermato con Decreto n° 2102 del 16/11/2021, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B42C21001420001;
8. di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Corrispettivo per prestazioni professionali	157.058,94 €
Riduzione forfettaria del 30%	- 47.117,68 €
Corrispettivo al netto del ribasso	109.941,26 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	4.397,65 €
Imponibile	114.338,91 €
IVA 22%	25.154,56 €
TOTALE	139.493,47 €

9. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n. 22/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
10. di **dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
11. di **dare atto** che, come anticipato nel contesto dei Decreti n° 1509 del 7 settembre 2021 e n°2102 del 16 novembre 2021 del Direttore dell'USR Abruzzo, lo scrivente dirigente intende avvalersi di un gruppo di lavoro a supporto del RUP, per gli aspetti tecnici e amministrativi che riguardano l'attuazione del progetto di

realizzazione dei lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio denominato Casa dello Sport”, così come individuato nell’Ordinanza Speciale n°22 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, i cui componenti saranno individuati con successivo provvedimento;

12. di **dare atto** che i compensi spettanti ai componenti del gruppo di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 e relativo allegato I.10, saranno determinati sulla base delle disposizioni dell’Ordinanza n° 178 del 18 aprile 2024 del Commissario Straordinario e saranno liquidati e pagati con provvedimento del sottoscritto dirigente in base all’effettivo apporto di ciascuno alla realizzazione dell’intervento, con oneri a carico del Q.E. del progetto e, quindi, non a carico di ulteriori fondi dell’USR Abruzzo;
13. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio online e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale Istituzionale dell’USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013, cui rinvia l’art. 20 del codice dei contratti pubblici.

Teramo, 10 maggio 2024

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica
Dott. Piergiorgio Tittarelli
(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)